

CORTE D'APPELLO DI ANCONA

**RICHIESTA DI REVISIONE
DELLA SENTENZA N. 1743 DEL 14/11/1996
DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**

Io sottoscritto **MARUSI GUARESCHI Rodolfo**, nato a Salsomaggiore Terme (Parma) il 20 gennaio 1950 e residente a Parma in strada Argini Enza n. 103, espongo alla intestata Autorità quanto segue.

Con sentenza n. 1743 del 14/11/1996, la Corte d'Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Parma dell'8/4/1994, mi ha:

- assolto, perché il fatto non sussiste, dai reati sub A) e B), previsti dagli artt. 223 e 216, n. 1, R.D. 16/3/1942, n. 267, dall'imputazione di aver sottratto e distratto, nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società Industria Ceramiche Artistiche Valtermina S.r.l., dichiarata fallita dal Tribunale di Parma in data 27/9/1984, le somme di lire 319.528.394 e di lire 300.000.000 di spettanza della società;

- condannato per il reato sub C), previsto dagli artt. 223 e 216, n. 2, R.D. 16/3/1942, n. 267, per avere, nella prefata qualità, tenuto le scritture ed i libri contabili della suddetta società in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio aziendale.

In relazione al reato per il quale sono stato condannato, la Corte d'Appello motivava come in appresso letteralmente riportato.

«All'esito dell'odierno dibattimento, osserva la Corte che non può revocarsi in dubbio la sussistenza del reato di bancarotta documentale sub C) né è necessaria, sul punto, alcuna rinnovazione della perizia. Risulta infatti "per tabulas" ovvero dalla semplice ispezione delle scritture contabili, che le uniche registrazioni esaurienti sono quelle riportate sul libro giornale relative alle fatture attive e passive, quanto alla individuazione dei soggetti interessati, rimanendo peraltro generiche quanto alla annotazione dei movimenti finanziari.

Tutte le altre registrazioni contabili, afferenti tratte emesse e ricevute, somme incassate dai clienti, pagamenti effettuati a terzi sono assolutamente generiche e non consentono in alcun modo di verificare la causale di tali movimenti finanziari, spesso per somme rilevantissime; sono inoltre incomplete e contraddittorie tra loro, in quanto i conti "cassa" e "insoluti da clienti" elencano operazioni esperite sino al mese di aprile 1984, laddove le ultime scritture del libro giornale, in data 22.09.1984, riportano un movimento di denaro, attivo e passivo, di oltre 1.300.000.000, riferito a

Il Collaboratore di Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 5/9/2001

"cassa" e "clienti Italia" privo di qualunque riscontro nei relativi registri; laddove precisi e reali esborsi di denaro, effettuati tramite gli assegni registrati ed acquisiti in atti, non risultano invece registrati né sul libro giornale né sulle schede contabili. Il marasma contabile e l'assoluta inaffidabilità delle registrazioni sono riconosciute dallo stesso Guareschi, il quale per primo non sa spiegarsi i dati contabili degli ultimi giorni di settembre, anteriori al fallimento, attestanti un movimento complessivo superiore al miliardo ed incassi per oltre trecento milioni, negando ogni fondamento a tali annotazioni ed evocando, quale possibile causale, un errore di registrazione ovvero di stampa dei dati da parte dell'elaboratore elettronico. È quindi di immediata evidenza che la situazione dei libri contabili e delle scritture non consente in alcun modo la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio aziendale. A tal fine, di nessuna utilità si è palesato il rendiconto prodotto dal Guareschi, sia per le discordanze con la contabilità ufficiale presentata dal medesimo all'atto del fallimento, sia per l'assoluta mancanza di pezze giustificative a supporto del quadro evidenziato di entrate ed uscite, per cui, in buona sostanza, detto rendiconto si riduce a numeri scritti sulla carta senza alcuna possibilità di riscontro. A fronte di tali emergenze obiettive, le giustificazioni addotte dal Guareschi sono prive di rilievo. In primo luogo, se è vero che la situazione contabile, patrimoniale e debitoria della società Guidetti S.r.l. presentava lacune ed incertezze tali da rendere difficile l'accertamento dell'attivo e del passivo, non è affatto vero che tale disordine contabile dovesse estendersi alla società cessionaria Valtermina S.r.l.

Anzi, la creazione ex novo di una società a tal fine non solo consentiva, ma avrebbe dovuto imporre una accurata contabilità dei movimenti finanziari che via via si evidenziavano a carico della Guidetti S.r.l. e di cui la società cessionaria doveva farsi carico trasformando il disordine in ordine e realizzando il primo presupposto indispensabile per l'auspicata operazione di risanamento della azienda rilevata, ovvero l'accertamento e la contabilizzazione dei debiti e dei crediti, a garanzia sia della stessa società cessionaria che dei creditori, nuovi ed acquisiti, della società medesima. Non avere ottemperato a tale elementare dovere di buona amministrazione è quindi frutto di una scelta operativa del Guareschi, che eliminava in radice la "trasparenza" nei confronti dei terzi, della azione intrapresa con la nuova società.

In secondo luogo, l'attribuzione delle manchevolezze e degli errori nelle registrazioni ad incapacità degli operatori addetti agli elaboratori elettronici, oltre che pretestuosa, è inconsistente, in quanto il sistema contabile computerizzato era stato predisposto, anche nei programmi, dallo stesso Guareschi, che era un esperto in materia (ed in tale veste a suo tempo prese contatto con la Guidetti S.r.l.) e che aveva istruito il personale, come si evince dalla deposizione della teste Marchioni Patrizia. Pertanto, l'eventuale inefficienza del sistema non è riferibile ad altri che allo stesso imputato, che aveva l'esperienza e la capacità di operare i necessari controlli nella correttezza dell'immissione dei dati; senonché è agevole l'osservazione che

gli impiegati addetti non poterono trasmettere nella memoria dell'elaboratore altro che i dati forniti dallo stesso Guareschi, che, come si è visto, erano sommari, insufficienti e carenti nella esposizione delle causali delle operazioni. Pertanto l'irregolarità contabile si colloca a monte, e non a valle, delle registrazioni in computer. Infine, non è condivisibile l'assunto dell'appellante in ordine alla mancanza dell'elemento soggettivo del reato contestato, essendo carente la prova del dolo specifico di frode in danno ai creditori. Sul punto è sufficiente rammentare che nelle ipotesi ascritte al Guareschi, che non consiste nella distruzione, falsificazione o sottrazione dei libri o altre scritture contabili, bensì sulla tenuta degli stessi in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, secondo la prevalente giurisprudenza della Corte, è richiesto il dolo generico, "ravvisato nella condotta dell'imprenditore che tiene la contabilità confusa e caotica con la consapevolezza che ciò renderà impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio" (Cass. pen. sez. V, 25.09.1986 n. 9838).

Secondo una diversa tesi, è necessario il dolo specifico, limitato tuttavia al fine di non rendere possibile tale ricostruzione, rimanendo escluso dalla fattispecie ogni intendimento di recare pregiudizio ai creditori (Cass., sez. V, 2.6.1992, n. 6650).

Nel caso in questione il dolo sopra considerato risulta evidente non solo dalle obiettive e macroscopiche carenze contabili riscontrate, ascrivibili in prima persona al Guareschi, ma dalle stesse asserzioni difensive dello stesso, che a suo dire avrebbe trascurato la cura della contabilità, affidandola a meri operatori di computer incapaci, in quanto impegnato in più importanti mansioni operative. Poiché, come si è visto, era il Guareschi che doveva fornire i dati da utilizzarsi per le registrazioni contabili, la sistematica omissione di tale onere rende conseguenziale la certezza della rappresentazione, in capo al medesimo, della conseguenza inevitabile di tale condotta omissiva, ovvero l'impossibilità di ricostruzione del movimento degli affari.

Tale considerazione ha di per sé carattere dirimente; tuttavia non può sottacersi che la scelta, evidenziata dalla condotta dell'imputato, di una gestione privata ed incontrollabile della situazione finanziaria e patrimoniale acquisita tramite la cessione, postula l'impossibilità in capo ai creditori, di render conto sia dei criteri con cui le obbligazioni erano soddisfatte, sia delle garanzie patrimoniali su cui potevano contare, causando così uno stato di incertezza che si traduce in un danno obiettivo per il ceto creditorio, ed in un correlativo vantaggio per l'imputato, sottratto ad ogni controllo sulla gestione.

Deve pertanto concludersi che l'insufficienza contabile fu volutamente perseguita dall'imputato onde impedire ai terzi la conoscenza della esatta situazione patrimoniale della Valtermina S.r.l. e dei risultati della gestione posta in essere dalla medesima. Rimane pertanto provata la sussistenza del reato sub C).».

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 338 del 19/2/1998, confermava la sopra citata sentenza della Corte d'Appello di Bologna per i seguenti motivi.

«Questa Corte ritiene pienamente condivisibile il postulato logico che la Corte di merito ha posto alla base del proprio ragionamento, e, cioè, che, proprio perché era noto all'imputato che la contabilità delle Ceramiche Artistiche Guidetti, di cui le Ceramiche Artistiche Valtermina aveva acquisito l'azienda, era gravemente carente ed in una situazione di grave disordine, occorre che il Guareschi, nel predisporre la contabilità della società acquirente, usasse una attenzione particolare proprio per impedire che il disordine della società venditrice si riversasse sulla propria impresa.

Contrasta, infatti, non solo con le regole di tecnica contabile e con precise norme giuridiche, ma anche con il comune buon senso, la tesi fatalistica del ricorrente per cui il travaso del disordine contabile da una società all'altra aveva i caratteri della inevitabilità.

Sulla base dell'esaminato postulato, la Corte individua poi con dovizia di motivazione gli elementi afferenti al disordine contabile quali: genericità delle registrazioni contabili che non consentivano di individuare la causale dei movimenti finanziari; incompletezza e contraddittorietà delle registrazioni stesse; inaffidabilità del rendiconto prodotto dal Guareschi per le discordanze con la contabilità ufficiale e per la mancanza di pezzi giustificativi etc.

Si tratta di elementi di tale rilevanza che rendono inconfutabile sotto il profilo logico la conclusione cui è giunta la Corte circa la sussistenza del disordine contabile della società.

Per quanto concerne l'elemento soggettivo, la Corte di merito ha accertato che il sistema contabile computerizzato era stato predisposto dallo stesso Guareschi, che aveva anche istruito il personale, onde correttamente ne ha tratto la conseguenza che l'eventuale inefficienza del sistema non poteva che essere riferibile all'imputato, sul quale gravava, inoltre, la fondamentale incombenza di fornire i dati contabili per la registrazione di cui la Corte registrava la sistematica omissione.

Sulla base di queste considerazioni è ineccepibile la conclusione cui è giunta la Corte d'Appello di Bologna circa la sussistenza del dolo specifico individuato nella consapevolezza, anzitutto, della situazione di disordine contabile della società ed, in secondo luogo, nella rappresentazione certa che tale confusione avrebbe reso impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. Infatti, la sussistenza di tale rappresentazione, congiunta ad una serie reiterata di comportamenti volti ad omettere registrazioni di dati contabili, implica necessariamente l'intenzione di impedire ai creditori le conoscenze relative al movimento degli affari, integrando così quel dolo specifico richiesto dall'orientamento più rigoroso di questa Corte (Cass. 6650/92).».

In data 15/9/1999, ho presentato richiesta di revisione, ai sensi del primo comma, lettera c), dell'art. 630 c.p.p., alla Corte d'Appello di

Ancona, prospettando una nuova prova, costituita dalla dichiarazione dell'1/8/1999 rilasciata dall'Avv. Spartaco Ghirardini, Curatore fallimentare della società.

Il testo della dichiarazione è il seguente: «Nella mia qualità di Curatore del Fallimento Industria Ceramiche Artistiche Valtermina S.r.l., dichiaro che Ella nulla deve al Fallimento stesso e, per quanto di ragione, escludo che in futuro possa essere chiamato a rispondere di danni, nella Sua qualità di amministratore della società fallita. Posso anche confermarLe che, a quanto mi consta, nessun creditore del fallimento ha mai presentato azione di responsabilità nei Suoi confronti.».

Con ordinanza del 20/9/1999, la Corte d'Appello di Ancona ha dichiarato inammissibile l'istanza, «... ritenuto che tale dichiarazione non può costituire nuova prova ai sensi dell'art. 630 lett. c) c.p.p., in quanto il Curatore fallimentare è già stato sentito dal Tribunale di Parma, in primo grado, nell'udienza dibattimentale del 3/12/1993 ed in quella sede ebbe ad esprimere tutte le proprie considerazioni in ordine alla posizione processuale del condannato, che sono state valutate dal giudice di 1° grado e dalla Corte d'Appello nel merito e, per quanto concerne la legittimità, anche dalla Suprema Corte di Cassazione; che, pertanto, la istanza appare palesemente infondata, su conforme parere del Procuratore Generale».

Con il suddetto provvedimento, sembra che la vicenda giudiziaria debba considerarsi definitivamente conclusa e non mi resti che spiare la pena comminata dalla Corte d'Appello di Bologna.

Tuttavia, mi è rimasta la certezza di non avere alcuna responsabilità, né per la confusione contabile, né sull'epilogo della società fallita, nei confronti della quale credo di aver profuso uno sforzo al limite delle umane mie possibilità, in modo completamente disinteressato e con l'unico obiettivo di salvare un'azienda che occupava una cinquantina di lavoratori e dalla quale dipendevano, in larga parte, le condizioni economiche di altrettante famiglie.

Per salvare quest'azienda, la cui gestione mi era stata affidata dal Tribunale di Parma, di concerto con le istanze dei lavoratori e dei sindacati, ho impiegato più delle risorse a mia disposizione, sia in termini di ricorso personale al credito, sia in termini di strumenti messi a disposizione. Per pagare gli stipendi ai lavoratori e le materie prime ai fornitori, mi sono indebitato per oltre 600 milioni (del 1983/1984), per coprire i quali, nonostante l'assenza di garanzie prestate, ma per correttezza nei confronti di chi mi aveva affidato, ho impiegato anni, dopo il fallimento.

Ricevuta notifica dell'ordinanza della Corte d'Appello di Ancona, ho

chiesto al Tribunale di Parma copia della relazione del Curatore fallimentare della Ceramica Guidetti, la società che aveva ceduto l'azienda alla Ceramica Valtermina mediante contratto di cessione d'azienda riconosciuto pienamente valido con sentenza dello stesso Tribunale di Parma ormai da tempo passata in giudicato.

Ho letto la relazione del Dott. Riccardo Paggiarin, della quale riporto i passi più salienti in relazione ai fatti che mi sono stati addebitati.

L'esame dei registri contabili consente di affermare che la contabilità in partita doppia è stata tenuta in forma assai schematica e spesso inintelligibile per la mancata esplicitazione del significato dei numerosi raggruppamenti effettuati e i ripetuti storni di scritture.

Taluni pagamenti a fornitori effettuati con assegni bancari sono stati registrati anonimamente senza indicazione del prestatore; esistono numerose scritture di addebiti a clienti di insoluti con contestuale accredito a un conto "partite in sospeso" di scarso significato contabile; il libro giornale non riporta l'apertura dei conti al 1° gennaio 1983 né i saldi alla fine dell'esercizio; vi sono pagine di registrazioni in cui ogni riga riporta l'identica iscrizione "Portafoglio effetti" in Dare - "Clienti Italia" in Avere - Tratta su fatt. 72, pur con importi diversi. (Pagine 11 e 12).

Nel giornale pagamenti a fornitori in varie date sono registrati pagamenti e fornitori indicati solamente come "terzi" per importi anche rilevanti.

A pagina 122 del libro giornale sono registrate entrate di cassa L. 100 milioni - lire 19 milioni e lire 21 milioni come pagamenti effettuati da fornitori (!). (Pagina 12).

In più i registri contabili non riportano tutti i fatti amministrativi: non risulta contabilizzato né in entrata né in uscita un rimborso di IVA per L. 252 milioni effettuato dall'Ufficio IVA di Reggio Emilia il 22 giugno 1983 come non risulta, almeno fra le scritture d'ordine in quanto l'assegno non fu presentato all'incasso, l'emissione di un assegno Cassa di Risparmio N. 6492980 senza data consegnato alla signora Guidetti Santina (sorella del Guidetti) a garanzia di fidejussioni da quest'ultima concesse a favore della società, così come non vi è traccia contabile delle varie operazioni compiute tra il sig. Guidetti e le varie società immobiliari di cui è già stato relazionato.

Esistono poi contabilizzati storni di perdite debitorie effettuate anche per cifre significative da vari fornitori di cui riesce difficile spiegare la motivazione economica. (Pagina 13).

Per stessa ammissione dell'ex amministratore sig. Guidetti Quinzio ... sono state girate a fornitori numerose ricevute bancarie o altro foglio fasullo portanti cioè nominativi di debitori che non avevano in effetti alcun rapporto con la società.

Sui registri contabili infatti si può rilevare un movimento vertiginoso di foglio commerciale di cui però non è indicato l'esito.

In conclusione si può affermare che le registrazioni contabili appaiono

incomplete, non rispondenti a regole di ordinata e precisa contabilità e non atte ad una puntuale ricostruzione degli accadimenti aziendali. (Pagina 14). Si deve poi aggiungere che il libro degli inventari riporta esclusivamente le voci del prospetto di bilancio senza alcun dettaglio o indicazione analitica in evidente contrasto coi disposti di legge al riguardo. (Pagina 15). Si è già detto della assoluta insufficienza delle strutture amministrative che oltre tutto non consentiva un flusso di informazioni adeguato, per cui le decisioni aziendali non erano sorrette da validi strumenti di analisi e di riscontro. (Pagina 19).

A questo punto bisogna ricordare quanto riportato nella relazione del Dott. Franco Chierici, ispettore giudiziale della Ceramica Guidetti, nominato dal Tribunale di Parma, nonché nella relazione del Dott. Ezio Ravasini, Consulente Tecnico d'Ufficio, rispetto sia alla contabilità della Ceramica Guidetti, sia a quella della Ceramica Valtermina.

Scriva l'ispettore giudiziale Dott. Chierici:

«L'estrema sinteticità del libro inventari, i ripetuti storni di scritture, i riporti e le reimpostazioni di partite, l'accertamento di sopravvenienze di ogni genere, il giro vorticoso degli effetti cambiari e di altro foglio commerciale, la mancanza di partitari hanno impedito una chiara ricostruzione del movimento degli affari.» (Pagina 7).

In epoca successiva sono sopravvenuti nuovi debiti per un ammontare superiore ai tre miliardi. Trattasi in larga misura di effetti di comodo che alla scadenza sono ritornati insoluti. Poiché è sconosciuta l'entità degli effetti emessi e tuttora in circolazione non è stato possibile determinare con precisione l'entità di questi nuovi debiti.» (Pagine 12 e 13).

E scrive il Consulente d'Ufficio Dott. Ravasini, con riferimento alla Ceramica Guidetti:

«Il libro giornale dell'esercizio 1982 riporta un numero elevatissimo di operazioni riguardanti emissioni di tratte e fogli commerciali, di cui non si riesce a capire l'esito, che non rendono ricostruibile il movimento degli affari. (Pagine 9 e 10).» Tali eccezioni continuano nelle pagine successive, dalla 10 alla 14, in relazione al periodo dall'1/1/1983 al 4/11/1983, durante il quale amministratore della Ceramica Guidetti era il sig. Quinzio Guidetti.»

Non può dunque essermi addebitato se tali eccezioni vengono sollevate, sempre con riferimento alla Ceramica Guidetti, anche per il periodo dal 4/11/1983 al 31/12/1983, come riportato a pagina 15 della relazione del Dott. Ravasini. Le metodologie contabili erano le

stesse di quelle del periodo precedente; la confusione patrimoniale e finanziaria, specie in relazione all'enorme quantità di tratte fasulle date in cessione ai fornitori, era totale; non era assolutamente possibile riconoscere i pagamenti veri da quelli apparenti; non si capiva chi fossero i terzi che avevano prestato soldi in nero e se li avessero prestati a Guidetti o alla società.

Con riferimento alla Ceramica Valtermina, della quale ho dovuto rispondere, il Consulente d'Ufficio Dott. Ravasini scrive:

«Le registrazioni sul libro giornale presentano le stesse caratteristiche riscontrate anche per la contabilità della S.r.l. Ceramiche Artistiche Guidetti e C.: sono chiare ed indicanti tutti gli elementi atti all'individuazione dei soggetti interessati nelle rilevazioni delle fatture emesse e ricevute; sono spesso generiche per le annotazioni dei movimenti finanziari.»

Alle pagine 31 e 32, le conclusioni della relazione del Dott. Ravasini.

Relativamente alla "Guidetti": *«Per quanto riportato nei paragrafi 3.2.1., 3.2.2.: la contabilità, caratterizzata da uno stillicidio di registrazioni inintelligibili, schematiche, errate, con il ricorso a conti troppo generici (fornitori Italia, clienti Italia), non consente la comprensione del movimento degli affari e la ricostruzione del patrimonio aziendale (le inesattezze di cui sopra concernono prevalentemente le annotazioni di movimenti finanziari; ...»* e *«Dal paragrafo 3.2.3. emergono: registrazioni contabili non veritiere (punto 2); uscite di mezzi finanziari non giustificati da alcun rapporto (punto 3).»*

Per quanto riguarda la "Valtermina": *«I punti ... evidenziano una contabilità che non consente la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio aziendale.»*

Con questa dichiarazione del Dott. Ravasini, termina questa lunga rassegna letterale dei passaggi delle sentenze e delle relazioni relativi al reato di bancarotta documentale per il quale sono stato condannato.

A mio avviso, la relazione del Dott. Paggiarin, Curatore del fallimento della Ceramica Guidetti, che non è mai stata oggetto di valutazione nel procedimento penale a mio carico, unitamente ai passaggi riportati dalle relazioni del Dott. Chierici e del Dott. Ravasini, indicano che:

1) certamente, all'atto della cessione dalla Ceramica Guidetti alla Ceramica Valtermina, l'azienda in quanto tale si trovava in una situazione di completa confusione e non solo contabile;

2) tale confusione era stata determinata, oltre che dalle cause di carattere tecnico-produttivo, patrimoniale ed economico, rilevate in tutte le relazioni (Dott. Chierici, Dott. Paggiarin, Dott. Ravasini) che si sono occupate di quest'azienda, anche e soprattutto dall'utilizzo di mezzi finanziari impropri (tratte fasulle e prestiti da terzi in nero) e da sottrazioni di crediti della società da parte dell'ex amministratore;

3) sono risultati correttamente registrati i movimenti economici (fatture emesse a clienti e ricevute da fornitori) e non quelli finanziari (pagamenti e riscossioni, entrate ed uscite).

L'Industria Ceramiche Artistiche Valtermina S.r.l. non aveva iniziato la propria attività ex novo, come normalmente avviene quando viene istituita una nuova società, ma era partita dalla situazione che ad essa era stata lasciata in eredità dalla Ceramiche Artistiche Guidetti & C. S.r.l., con i suoi debiti, i suoi crediti apparenti, la sua struttura, la sua confusione contabile e gestionale. In meno di nove mesi, l'unico modo per ripartire da zero avrebbe potuto forse essere una procedura concorsuale: concordato preventivo o fallimentare.

Ma questa soluzione era impedita dall'obiettiva situazione patrimoniale e finanziaria che si venne d'improvviso a determinare quando incominciarono a ritornare insolute le tratte fasulle. Di colpo, nel mese di marzo del 1984, in meno di un mese, i creditori avevano esibito insoluti per oltre tre miliardi e questo fatto, non potendo conoscere se gli insoluti si riferissero a crediti veri o fasulli, modificava sostanzialmente la situazione patrimoniale assunta come base al momento dell'atto di cessione d'azienda.

Da una situazione di pareggio, derivante dalle remissioni di debito da parte dei fornitori della Ceramiche Artistiche Guidetti & C. S.r.l. antecedenti l'atto di cessione, l'Industria Ceramiche Artistiche Valtermina S.r.l. si veniva a trovare in una situazione di gravissimo deficit, con attività, ivi comprese le immobilizzazioni, inferiori al 20% delle passività.

Con quei numeri, nessuna procedura concorsuale - a parte il fallimento su richiesta del debitore - era possibile. D'altra parte, la quasi totalità dei fornitori, perfettamente consapevoli della situazione e degli effetti che un fallimento avrebbe comportato in termini di revocatoria, si dichiarava disponibile a soprassedere sui crediti vantati nei confronti della cedente ed accollati dalla cessionaria, ed a fornire la nuova società delle materie prime necessarie a produrre, alla condizione di ricevere pagamenti alla consegna.

Solo un fornitore di impianti (Barbieri & Tarozzi S.p.A.), che aveva ricevuto pagamenti oltre due anni prima, e quindi si sentiva al sicuro da revocatorie, presentò l'istanza che portò il Tribunale di Parma a dichiarare il fallimento in data 27/9/1984.

Circa la situazione contabile, osservo quanto segue.

È pacifico che la contabilità sia il riflesso della gestione economica e dello stato reale di un'azienda. Nel caso dell'Industria Ceramiche Artistiche Valtermina S.r.l., i fatti economici erano sotto controllo, nel senso che erano note le vendite e gli acquisti effettuati dalla società. Per questo i movimenti economici sono risultati registrati con una certa precisione e regolarità. Non così può dirsi dei fatti finanziari e patrimoniali, proprio perché risultava impossibile verificare rapidamente e con esattezza la reale consistenza dei crediti, o presunti tali, riportati dalle tratte fasulle.

Per fare un esempio, tra i tanti che si potrebbero citare, riporto la sequenza delle transazioni relative ad una fattura emessa dalla Ceramiche Artistiche Guidetti & C. S.r.l. in data 15/4/1983.

La fattura era di 50 milioni più IVA e prevedeva il pagamento mediante tre tratte di identico importo, con scadenza a 30, 60 e 90 giorni.

Erano state emesse non tre ma nove tratte da 19 milioni ciascuna e girate a creditori.

In seguito alle proteste del cliente, che si vide recapitare tre identici avvisi di scadenza con la stessa data, l'ex amministratore prorogò di un mese il termine di scadenza di ciascuna delle tre tratte «vere» e riemise nove tratte «fasulle» (le prime sei più altre tre), anche queste tutte con scadenza posticipata rispetto alle scadenze originarie delle tratte «fasulle».

Lo stesso ex amministratore si fece poi restituire dai creditori tutte le tratte cedute, sia quelle vere sia quelle fasulle, e le sostituì con altre tratte, sempre fasulle, emesse a carico di altri nominativi, che non risultarono mai essere stati clienti.

Alla scadenza - prorogata - della prima tratta «vera», l'ex amministratore Guidetti chiede ed ottiene dal cliente l'intera somma a saldo della fattura emessa, ritirando le tratte «vere» prorogate, senza far annotare in contabilità l'avvenuta riscossione.

Il 19/12/1993 viene fatta la cessione d'azienda e la Valtermina risponde dei debiti della Guidetti.

Ad un certo punto, tornarono insolute le prime tratte fasulle (quelle date in sostituzione delle prime, sempre fasulle). Come si poteva fare per sapere se queste prime tratte insolute fossero vere o false?

I creditori esibirono alla Valtermina le tratte insolute. Come si poteva fare a stabilire, per ciascuna tratta tornata insoluta, se fosse vera o falsa?

La Guidetti aveva ricevuto pagamenti in nero, cioè senza emettere fattura. Per questo era andata in credito d'IVA ed aveva ottenuto un rimborso.

Come si poteva fare a sapere se i nominativi ai quali le tratte erano intestate avessero o meno ricevuto merce e se avessero pagato le fatture indicate sulle tratte?

Ed infine, come si dovevano contabilizzare le tratte insolute?

Ecco, questa sequenza indica come fosse stata gestita l'azienda.

Ho potuto riportare l'esempio suddetto solo perché una delle cessionarie delle tratte tornate insolute era l'Italmec S.r.l., cioè la società mediante la quale avevo fornito gli elaboratori alla Guidetti, alla quale, appunto, vennero date in pagamento tratte emesse a carico di clienti della Guidetti. Ma quante altre tratte seguirono la stessa sequenza?

Come si sarebbe potuto, allora, contabilizzare correttamente movimenti finanziari totalmente avulsi da quelli economici. Avevo provato a scrivere a tutti i clienti chiedendo di precisare i saldi a loro debito, ma nessuno rispose, ad eccezione di due clienti che mi inviarono copia dei documenti dai quali risultava che uno aveva pagato la fornitura ricevuta al Guidetti e l'altro ad un incaricato di quest'ultimo.

Ecco perché, come afferma la Corte d'Appello di Bologna, «... le uniche registrazioni esaurienti sono quelle riportate sul libro giornale relative alle fatture attive e passive, quanto alla individuazione dei soggetti interessati, rimanendo peraltro generiche quanto alla annotazione dei movimenti finanziari. Tutte le altre registrazioni contabili, afferenti tratte emesse e ricevute, somme incassate dai clienti, pagamenti effettuati a terzi sono assolutamente generiche e non consentono in alcun modo di verificare la causale di tali movimenti finanziari, spesso per somme rilevantissime.»

Si, è vero, le uniche registrazioni corrette sono quelle relative alle fatture emesse e ricevute. E ciò per il semplice motivo che non era possibile fare di meglio. Vorrei precisare, peraltro, che non sono - o almeno non dovrebbero esserlo - in discussione le registrazioni relative a pagamenti e riscossioni di fatture emesse e ricevute dalla Valtermina, bensì transazioni finanziarie.

Che poi si sia verificato un intreccio infernale tra transazioni vecchie e nuove, questo è un fatto del quale non posso portare alcuna responsabilità. Forse si sarebbe dovuto registrare i movimenti su due distinte contabilità: una per le nuove fatture emesse e ricevute, con i relativi pagamenti e riscossioni; l'altra con le vecchie tratte emesse e tornate insolute. Tuttavia, già con fatica si riusciva a tenere una contabilità. Sarebbe stato veramente impossibile tenerne due, anche perché le posizioni relative alla Guidetti incidevano costantemente, in termini finanziari, sulla Valtermina. Infatti, quando tornava insoluta una tratta emessa dalla Guidetti, cosa si faceva? In attesa di verificare la fondatezza del credito portato dalla tratta insoluta, al fornitore venivano ceduti, a copertura, crediti della Valtermina.

Certo che, come afferma la Corte d'Appello di Bologna, *«Il marasma contabile e l'assoluta inaffidabilità delle registrazioni sono riconosciute dallo stesso Guareschi»*. È la verità. Ma non corrisponde affatto al vero che *«... di nessuna utilità si è palesato il rendiconto prodotto dal Guareschi ...»*.

Lo stato passivo della Valtermina, reso esecutivo dal Tribunale di Parma, indica un'esposizione debitoria addirittura inferiore a quella esibita dal sottoscritto. E ciò, non perché io abbia aumentato i debiti (come avrei potuto ..?), bensì perché alcuni creditori della Guidetti si sono astenuti (ben sapendo quale fosse la situazione dell'azienda, e forse anche perché i loro crediti non erano del tutto limpidi) dal presentare le istanze di ammissione al passivo del Fallimento Valtermina.

Afferma la Corte d'Appello di Bologna che *«... se è vero che la situazione contabile, patrimoniale e debitoria della società Guidetti S.r.l. presentava lacune ed incertezze tali da rendere difficile l'accertamento dell'attivo e del passivo, non è affatto vero che tale disordine contabile dovesse estendersi alla società cessionaria Valtermina S.r.l. Anzi, la creazione ex novo di una società a tal fine non solo consentiva, ma avrebbe dovuto imporre una accurata contabilità dei movimenti finanziari che via via si evidenziavano a carico della Guidetti S.r.l. e di cui la società cessionaria doveva farsi carico trasformando il disordine in ordine e realizzando il primo presupposto indispensabile per l'auspicata operazione di risanamento della azienda rilevata, ovvero l'accertamento e la contabiliz-*

zazione dei debiti e dei crediti, a garanzia sia della stessa società cessionaria che dei creditori, nuovi ed acquisiti, della società medesima. Non avere ottemperato a tale elementare dovere di buona amministrazione è quindi frutto di una scelta operativa del Guareschi, che eliminava in radice la "trasparenza" nei confronti dei terzi, della azione intrapresa con la nuova società.»

Ed invece è proprio così. La situazione contabile, patrimoniale e debitoria della società Guidetti S.r.l., che non presentava lacune ed incertezze, ma era del tutto apparente ed inaffidabile - come si evince anche dalle citate relazioni - non poteva che estendersi alla società cessionaria Valtermina S.r.l.. Soprattutto, ripeto, a causa delle tratte fasulle e dei prestiti in nero da terzi.

E perché l'attribuzione delle manchevolezze e degli errori nelle registrazioni ad incapacità degli operatori addetti agli elaboratori elettronici, oltre che pretestuosa, sarebbe inconsistente?

Il fatto che io avessi installato il sistema contabile non significa che io avessi fatto la contabilità, né che avessi potuto rilevare movimenti finanziari fittizi. Né ho mai sostenuto l'inefficienza del sistema contabile. Ho solo affermato che il personale in carico alla Valtermima era lo stesso che aveva avuto la Guidetti; che si era perso nella contabilità fittizia della Guidetti e che tale fittizietà si era riverberata sulla Valtermina, dal momento in cui iniziarono a tornare insolute le tratte fasulle.

Forse avevo l'esperienza e la capacità di operare i necessari controlli nella correttezza dell'immissione dei dati. Ma essendo quegli stessi dati apparenti e fittizi, nemmeno un'impresa di revisione avrebbe potuto dirimere il vero dal falso, il reale dall'apparente, come dimostrano le vicende che hanno avuto per soggetti, alcuni anni or sono, la Banca Popolare di Milano e la società Gemina S.p.A..

Non è vero, come afferma la Corte di merito, che «... l'irregolarità contabile si colloca a monte, e non a valle, delle registrazioni in computer.»

È vero, invece, il contrario. Se il documento contabile non è trasparente, non si vede come sia possibile registrarlo in modo corretto. Per questo motivo vennero accesi diversi conti "sospesi", in attesa di verificare la reale consistenza finanziaria dei documenti in questione.

Il fatto, poi, che il dolo specifico risultasse «... evidente non solo dalle obiettive e macroscopiche carenze contabili riscontrate, ascrivibili in prima persona al Guareschi, ma dalle stesse asserzioni difensive dello stesso, che a

suo dire avrebbe trascurato la cura della contabilità, affidandola a meri operatori di computer incapaci, in quanto impegnato in più importanti mansioni operative.».

Per comprendere il significato delle mie affermazioni, bisogna provare a stare per nove mesi in un'azienda, dormendo su una brandina, con a casa una moglie e tre figli, tra i quali una bambina di un anno, dovendo affrontare ogni giorno creditori che si sentivano presi in giro da Guidetti, fornitori che non scaricavano le materie prime se non avessero ricevuto il pagamento in contanti, l'Enel, la Sip ed il fornitore del metano che minacciavano di togliere le utenze se non fossero stati pagati, Guidetti che attivava un procedimento per settimana sulla base di falsi contratti d'affitto. Nel frattempo, bisognava anche organizzare la produzione, i turni, le manutenzioni, vendere la merce, incassare i crediti, verificare gli insoluti, farsi anticipare i crediti verso clienti senza conti correnti bancari intestati alla società, pagare i fornitori e, spesso, garantire addirittura che in caso di fallimento chi avesse accettato di fornire le materie prime non fosse sottoposto a revocatoria.

Avevo chiesto ai sindacati di poter assumere un nuovo contabile, ma mi venne negato di poterlo scegliere, a meno che non si trattasse di uno degli impiegati dell'azienda ancora in cassa integrazione.

Ecco perché, a parte l'impossibilità per chiunque di risolvere i problemi contabili, per i motivi sopra menzionati, non avevo potuto nemmeno occuparmene in modo approfondito.

Negare la fondatezza di tale impossibilità significa sostenere una irrealtà, prescindere ad oltranza dal contesto nel quale mi sono trovato ad operare e, in fondo, lo dico con molta serenità, voler trovare ad ogni costo un capro espiatorio.

Quanto poi al fatto che non possa «... sottacersi che la scelta, evidenziata dalla condotta dell'imputato, di una gestione privata ed incontrollabile della situazione finanziaria e patrimoniale acquisita tramite la cessione, postula l'impossibilità in capo ai creditori, di render conto sia dei criteri con cui le obbligazioni erano soddisfatte, sia delle garanzie patrimoniali su cui potevano contare, causando così uno stato di incertezza che si traduce in un danno obiettivo per il ceto creditorio, ed in un correlativo vantaggio per l'imputato, sottratto ad ogni controllo sulla gestione», con la conclusione che «... l'insufficienza contabile fu volutamente perseguita dall'imputato onde impedire ai terzi la conoscenza della esatta situazione patrimoniale della Valtermina S.r.l. e dei risultati della gestione posta in essere dalla medesima», mi si permetta di far osservare l'illogicità di un tale ragionamento. Agli atti del procedimento esiste la lettera

raccomandata 24/8/1984, rivolta a tutti i creditori dell'azienda, con la quale, nel riprecisare la reale situazione dell'azienda stessa dopo il ritorno delle tratte fasulle insolute, ipotizzavo un concordato stragiudiziale al 13%. Tale lettera è stata oggetto di disamina da parte del Tribunale di Parma riunito in Camera di Consiglio ed anche in base ad essa, come riportato sulla relativa sentenza, venne dichiarato il fallimento della Valtermina.

Se si esaminano bene i fatti, non credo che si possa ragionevolmente sostenere che io abbia voluto tener nascosta la situazione dell'azienda ai creditori. Tutt'altro!

Resta da chiarire il motivo per cui il giornale di contabilità riportasse movimenti per 1.300.000.000, tutti in data 22/9/1984, cioè pochi giorni prima della dichiarazione di fallimento.

Vediamo i fatti. Il giorno stesso della dichiarazione di fallimento, al Giudice Delegato ed al Curatore vennero consegnati i libri e le scritture contabili, nonché i dischetti contenenti gli archivi ed i movimenti contabili. Alcune settimane dopo, appresi dal Curatore che il giornale di contabilità era scritturato fino al mese di aprile. Assunte le necessarie informazioni dagli incaricati alla contabilità, risultò che la stessa era stata registrata fino al 22/9/1984, seppure non stampata. Comunicai questo fatto al Curatore, il quale mi chiese se potevo stampare la contabilità degli ultimi mesi, autorizzandomi ad utilizzare i computers in dotazione alla società e consegnandomi i dischetti contenenti il piano dei conti ed i movimenti contabili.

Portai i computers presso la mia abitazione e cercai di stampare il contenuto dei dischetti. Purtroppo, alcuni dati erano andati perduti, tra i quali le date di immissione dei movimenti e le contropartite dei conti finanziari movimentati. Spiegai il problema al Curatore, il quale mi chiese di stampare tutti i movimenti del 1984, a prescindere dalle date di immissione. Assegnai io, quindi, la data del 22/9/1984 e la contropartita "cassa" a tutti i movimenti finanziari a tutti i movimenti registrati sui dischetti, e stampai il loro contenuto su fogli in bianco.

Peraltro, nelle descrizioni delle registrazioni sono indicate le date dei documenti relativi ai movimenti ai quali di riferiscono.

La Corte di Cassazione ha ritenuto «... pienamente condivisibile il postulato logico che la Corte di merito ha posto alla base del proprio ragionamento, e, cioè, che, proprio perché era noto all'imputato che la contabilità delle Ceramiche Artistiche Guidetti, di cui le Ceramiche Artistiche Valtermina aveva acquisito l'azienda, era gravemente carente ed

in una situazione di grave disordine, occorre che il Guareschi, nel predisporre la contabilità della società acquirente, usasse una attenzione particolare proprio per impedire che il disordine della società venditrice si riversasse sulla propria impresa.»

Quello che ritiene condivisibile la Corte di Cassazione non modifica la situazione di oggettiva impossibilità di compiere quel riordino contabile del quale avrei certamente avuto bisogno e che prima di tutto io avrei voluto. Ma non è stato possibile, ripeto, per oggettivo impedimento del contesto nel quale mi sono trovato.

Sostenere che «*Contrasta, infatti, non solo con le regole di tecnica contabile e con precise norme giuridiche, ma anche con il comune buon senso, la tesi fatalistica del ricorrente per cui il travaso del disordine contabile da una società all'altra aveva i caratteri della inevitabilità*», significa affermare tautologicamente che se una cosa dev'essere fatta la si può fare certamente. Noi assistiamo quotidianamente a tante manifestazioni sociali, politiche ed economiche, per le quali sarebbe doveroso adottare delle soluzioni, eppure non le adottiamo nemmeno quando è possibile ed anche semplice farlo. Come si può sostenere che nella fattispecie, siccome quella tal cosa doveva esser fatta, si doveva farla?

Individuare la sussistenza del dolo specifico nella consapevolezza della situazione di disordine contabile della società e nella rappresentazione certa che tale confusione avrebbe reso impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, significa addebitarmi un fatto che si sarebbe potuto evitare e che anzi non si è voluto evitare.

E questo non è vero. In primo luogo perché avere consapevolezza di un problema non significa affatto avere la possibilità di risolverlo. In secondo luogo perché la consapevolezza della situazione non comporta necessariamente dolo specifico, inteso come preciso intento di fare o di ottenere una cosa illecita.

Fare poi derivare il giudizio che la sussistenza di tale rappresentazione, congiunta ad una serie reiterata di comportamenti volti ad omettere registrazioni di dati contabili, implica necessariamente l'intenzione di impedire ai creditori le conoscenze relative al movimento degli affari, integrando così quel dolo specifico richiesto dall'orientamento più rigoroso della Corte di Cassazione, significa, innanzitutto, che le omissioni sono considerate volute (e perché, allora, non sono state omesse anche le registrazioni delle fatture attive e passive, dalle quali si evince la situazione economica?) e che tale volontà è stata strumentale ad impedire ai creditori la conoscenza di quel movimento degli affari del quale io

Wey

stesso ho informato i creditori, oltre che il Tribunale di Parma.

Ed anche questo non è vero. I creditori erano del tutto informati sulla situazione dell'azienda e proprio per questo molti di loro pretendevano di riscuotere in contanti le nuove forniture.

Secondo cassazione penale, Sez. I, 28 ottobre 1998, n. 4837, «*Ai fini dell'ammissibilità della richiesta di revisione, nel caso previsto dall'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., per "prove nuove" possono intendersi anche quelle che, pur se entrate a far parte del materiale acquisito nel precedente giudizio di cognizione, non siano comunque state oggetto di valutazione. Anche in tale ipotesi, infatti, al pari di quanto avviene per le prove mai prima dedotte, l'eventuale eliminazione della sentenza di condanna divenuta irrevocabile trae origine non da un riesame critico delle identiche risultanze probatorie, interno al giudizio ipostatizzato dal giudicato, ma da una ricostruzione che muove da ciò che anteriormente il giudice non aveva valutato; il che corrisponde, appunto, all'essenziale requisito distintivo dell'istituto della revisione, qualificato proprio dal fatto che la condanna irrevocabile è sostituita da una decisione di proscioglimento all'esito di un giudizio fondato, in tutto o in parte, su prove diverse da quelle precedentemente esaminate.*».

Confido che, alla fine, potrò dimostrare di non aver commesso i reati in oggetto, per i quali sono stato condannato.

A mio avviso, la relazione del Curatore del Fallimento della Ceramiche Artistiche Guidetti & C. S.r.l., Dott. Riccardo Paggiarin, costituisce nuova prova ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., ed il contenuto di tale relazione dimostra che la situazione dell'azienda era tale da impedire obiettivamente la confusione riscontrata nella contabilità della Industria Ceramiche Artistiche Valtermina S.r.l., con le conseguenze del caso.

Altro elemento non valutato è il fatto che il Curatore del Fallimento Ceramiche Artistiche Valtermina S.r.l. ha ricostruito la situazione patrimoniale ed il movimento degli affari della società attraverso i documenti e le scritture contabili che gli ho consegnato, senza ricorrere a fonti esterne.

«*Il reato di bancarotta fraudolenta documentale, previsto dall'art. 216 comma 1 n. 2 quarta ipotesi l. fall., non sussiste quando la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari sia stata attuata con ricorso a documenti e dati provenienti dal fallito, senza necessità di far ricorso a fonti di documentazioni esterne pubbliche o private.*» Cassazione penale sez. V, 28 ottobre 1997, n. 10920 - Cass. pen. 1999, 649 (s.m.) Riv. trim. dir. pen. economia 1999, 472 (s.m.)

Se accertate, le nuove prove dimostrano, a mio parere, che dovrei essere assolto.

Ciò premesso, chiedo la revisione della sentenza della Corte di Appello di Bologna del 14/11/1996 che allego.

Tengo naturalmente tutti i documenti citati nella presente richiesta a disposizione di Codesta Corte d'Appello.

Con ossequio.

Parma, 5 settembre 2001.

Rodolfo Marusi Guareschi



Spett.
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
CANCELLARIA SEZIONE PENALE
Corso Mazzini, 95
60121 - Ancona

RACCOMANDATA A.R.

Alla cortese attenzione della Signora Puglielli.

Gentile Signora Puglielli,

ho ricontrollato le ordinanze emesse a mio nome dalla Corte d'Appello e Le confermo che manca la decisione relativa alla richiesta di revisione della sentenza n. 1743 del 14/11/196 della Corte d'Appello di Bologna.

Ho depositato la richiesta di revisione, firmandola in Sua presenza, in data 5/9/2001. Mancava la copia della sentenza impugnata, che ho spedito con lettera del 6/9/2001, tramite DHL, insieme ad una lettera per il Presidente della Corte d'Appello.

Come potrà rilevare dalla lettera di vettura DHL, la lettera del 6/9/2001 risulta spedita alle ore 15:48 del 6/9/2001 e ricevuta il 7/9/2001 alle ore 10:48 (firma destinatario Guidi).

Allego alla presente:

- copia della richiesta di revisione depositata il 5/9/2001;
- copia della lettera del 6/9/2001, con le copie della sentenza n. 1743 del 14/11/1996 e della lettera per il Presidente;
- copia della lettera di vettura DHL.

La prego di voler verificare quanto sopra e di volermi cortesemente comunicare l'esito.

La ringrazio per l'attenzione.

Con i migliori saluti.

Sant'Ilario d'Enza, lì 3 giugno 2002.

Rodolfo Marusi Guareschi



RODOLFO MARUSI GUARESCHI

Strada Argini Enza, 103

43027 - San Prospero P.se (Parma)

Tel. 0522-470500, cell. 335-5367580, fax 800-232311

A.R. avviso di ricevimento
o di riscossione

Vaglia Raccomandata

12281289352 6
Numero

Pacco Assicurata

Lire Euro

04/06/02
Data di spedizione

Sez. 'Dazio d'Enza (PR)
Dal l'ufficio di

A cura del mittente

Corte di Appello di Ancona - Concessoria Seaside

Destinatario
Seaside - Corso Mazzini, 95

Via
Ancona (AN)

Sergio Vignoni

06-06-2002 SLR

Data e firma per esteso del ricevente
(Nome e Cognome)

Firma dell'incaricato
della distribuzione o del pagamento



www.111.ministero.it

Posteitaliane

Mod. 22 - R Cod. 008150 - Ed. 10/01


Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DESTINATARIO	CORTE DI APPELLO DI ANCONA CONCESSORIA SEASIDE PENARCE
	VIA / PIAZZA	CORSO MAZZINI
	C.A.P.	95
MITTENTE	MITTENTE	RODOLFO MARUSI GUARESCHI
	VIA / PIAZZA	Via Argini Enza, 103
	C.A.P.	43027 S. PROSPERO P.SE (PR)
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea <input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Assegno € (in cifre)



9.13
TASSE

Bollo
(accettazione manuale)



Lettera di Vettura
(Non negoziabile)

536 5859 310

Citare questo numero di spedizione in ogni richiesta

ORIGINE **BOL** DESTINO **AN**

1 Mittente

Codice cliente **100729728** Nome mittente in stampatello


No. rif cliente I primi 12 caratteri verranno riportati sulla fattura

Regione **AB** **AB** **AB**

VIA **XXV APRILE OVEST 2**

Indirizzo **S. ILARIO D'ENZANO**

C.A.P. **42049** Tel / Fax / E-mail specificare quale **0522. 6748**



4 No. pezzi & peso

No. pezzi **1** Peso (*) **0.5**

Dimensioni cm L x A x P

x x

2 Destinataro

Regione sociale

CORTE D'APPELLO DI ANCONA

Indirizzo **DHL non effettua consegne alle C.P.**

CANCELLERIA SCZ. PENALE

ROSSI MAZZINI 45 - 4° PIANO

C.A.P. **60121** Paese **ANCONA (AN)**

Att. n° **1** reparto **1** Tel / Fax / E-mail specificare quale **071/5061**

3 Dettaglio della spedizione

I servizi e i tipi di pagamento non sono disponibili in tutti i paesi

Servizi

DOCUMENT

WORLDWIDE PARCEL EXPRESS
soggetto a dazio doganale internazionale

EUROPEAN COMMUNITY EXPRESS

EXPRESS DOCUMENT max 150 gr

NAZIONALE

WORLDMAIL
1ª classe/ 2ª classe specificare

ALTRI SERVIZI specificare

Spese di trasporto
In mancanza di indicazioni saranno a carico del mittente

Mittente

Caricanti/Assegno/Carta di credito/Camat
Solo per clienti abbonati

Con accordi di fatturazione all'estero

Posto assegnato (transport collect)

Assicurazione vedi retro

Sì valore assicurato lit

PESO VOLUMETRICO TASSABILI

CODICI

SPESE Servizi

Varie

Assicurazione

Iva/Bollo

TIPO DI VALUTA: TOTALE

No. STICKER PORTO ASSEGNATO

5 Condizioni di trasporto

Il mittente dichiara espressamente di accettare incondizionatamente tutte le condizioni generali di trasporto riportate sul retro e di approvare specificatamente, ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. tutte quelle riportate ai numeri 4, 5, 7, 8, 10 (2ª comma), 11, 12, 13, 15, 17, 18 e 21.

Firma del mittente **[Firma]** Data **06/09/01**

Descrizione del contenuto **BOX** RIF BOLLA DI ACCOMPAGNAMENTO

Solo spedizioni internazionali worldwide express
Allegare fattura commerciale o proforma su vs carta intestata in quattro copie

Valore doganale dichiarato specificare valuta Partita IVA del mittente

Voce doganale tariff Partita IVA del destinatario

Tipo di esportazione PERMANENTE RIESPORTAZIONE TEMPORANEA

Oneri doganali a destino a carico del destinatario se non barrate

Destinatario Mittente Altri specificare il codice del cliente destinatario

TIPO DI PAGAMENTO

No. assegno / carta di credito

Tipo Scadenze

RITIRATO DA

Route No. **56**

Ora

Data **06/09/01**

(*) Il mittente dichiara di accettare che il peso effettivo/volumetrico che verrà assunto per l'applicazione della tariffa, sia quello determinato elettronicamente da DHL anche se discordante con i dati qui riportati MP 07/00 C

Tracing on Line - Chiave di ricerca: AWB

Pagina 1 di 1



ON LINE	
VIA E-MAIL	
Numero di Vettura	5365859310
Data e Ora di Pick Up	06-09-2001 15:48
Origine	BOLOGNA
Destinazione	ANCONA
Stato Attuale	SPEDIZIONE CONSEGNATA alle 10:48 del 07-09-2001
Firma Destinataro	GUIDI
Dettaglio spedizione	

Spett.le
CORTE D'APPELLO DI ANCONA
CANCELLERIA SEZIONE PENALE
Corso Mazzini, 95
60121 - Ancona

Alla cortese attenzione della Signora Puglielli.

Gentile Signora,

come d'accordo, invio copia della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 14/11/1996 da allegare alla richiesta di revisione depositata in data 5/9/2001.

Accludo alla presente anche una lettera che La prego di voler cortesemente consegnare al Presidente della Corte d'Appello di Ancona con quanto in essa allegato.

La ringrazio e Le porgo i migliori saluti.

Parma, lì 6 settembre 2001.

Rodolfo Marusi Guareschi



Rodolfo Marusi Guareschi
Strada Argini Enza n. 103
43027 - San Prospero (PR)

Tel. +39 335 536 75 80

Fax 800-232311